



Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania

A.C. 833

dossier n° 30 - 26 novembre 2013 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	833
Titolo:	Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. [833](#), composta da 5 articoli, reca talune disposizioni riguardanti la possibilità di fare **ricorso ad un contingente massimo di 850 unità di personale militare alle Forze armate** per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

In particolare, **il comma 1 dell'articolo 1** stabilisce che in relazione alle richiamate operazioni di sicurezza i prefetti delle province campane possono **impiegare personale militare delle forze armate** a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'[articolo 13 della legge n. 121 del 1981](#). [Articolo 1](#)

L'**articolo 13** della [legge n. 121/1981](#) stabilisce che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi "dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività".

Il **comma 2** dell'articolo 1 **specifica che i militari impiegati** nelle operazioni descritte al precedente comma 1, **agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza**, mentre il comma 3 prevede che in conformità a quanto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

L'**articolo 2** definisce l'ambito temporale di applicazione del provvedimento stabilendo che il richiamato personale militare resta a disposizione dei prefetti fino al 31 dicembre 2014. Il Consiglio dei ministri, con apposito DPCM motivato, può prorogare tale termine per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. [Articolo 2](#)

L'**articolo 3** riconosce agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che fanno parte dei contingenti di personale militare impiegati nelle funzioni oggetto della proposta di legge in esame una **indennità onnicomprensiva**, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga [Articolo 3](#)

giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

L'**articolo 3-bis** reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'**articolo 3-ter** disciplina la sua entrata in vigore, prevista per il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegata o richieste

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, alla medesima è allegata unicamente la relazione illustrativa del provvedimento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge A.C. 833 reca talune disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso a personale militare delle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio, nonché di prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania.

La base giuridica del provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione **lettere d)** (Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi) ed **h)** (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale).

Attribuzione di poteri normativi

Come precedentemente rilevato, l'articolo 2 attribuisce ad un apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri la possibilità di prorogare l'originario termine di impiego del contingente militare. La disposizione precisa che il decreto dovrà essere motivato e dovrà essere acquisito il previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

In relazione a tale articolo si osserva che la disposizione prevede una forma di "delegificazione spuria" che si produce quando si autorizza il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988](#).

Deve essere inoltre oggetto di valutazione la previsione di un obbligo di motivazione per un atto, quale il DPCM previsto dall'articolo in esame, che sembra rivestire carattere normativo.